



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Prot. n.

Allegati: vari

Roma,

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO
STATO

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

Alle PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO

All'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'AGENZIA DEL DEMANIO

All'AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO

Agli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Al DIPARTIMENTO DEL TESORO

Al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Al DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA
ZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL TESORO

e, p.c.:

Alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Alla CORTE COSTITUZIONALE

Al CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI REGIONE

Ai COMMISSARI GOVERNATIVI
PRESSO LE REGIONI A STATUTO
SPECIALE

Alla BANCA D'ITALIA - Servizio Personale
Inquadramento Normativo ed Economico

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito
per il periodo dal 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026.

L'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2025, risulta pari allo 0,8 per cento.

In relazione alla suindicata rivalutazione l'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con circolare n. 92 del 19 maggio 2025, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2024, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all'articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l'altro delle prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al seguente *link*:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/assegno_per_il_nucleo_familiare/index.html

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato